



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di Impresa

R.G. n. 4476/2022

Il Giudice, sciogliendo la riserva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Graziano Zulian, socio con una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Vizeta srl, ha proposto ricorso ex artt. 2476, 3° comma cc e 700 cpc volto alla revoca di Daniele Volpi dalla carica di amministratore unico della società, imputandogli delle gravi irregolarità gestorie.

Ha esposto, in particolare, che l'amministratore Daniele Volpi:

a. avrebbe illegittimamente fatto iscrivere nel Registro Imprese in data 19.4.2022 la sua nomina ad amministratore unico della società, in assenza di una preventiva delibera assembleare, così estromettendo il ricorrente, nominato co-amministratore della società con assemblea del 13.11.2021 dalla gestione sociale; avverso tale illegittima iscrizione è stato proposto ricorso avanti al Giudice del Registro di Padova ex art. 2191 cc;

b. avrebbe impedito al ricorrente, anche con l'uso della forza, l'accesso al magazzino sito in Cesano Maderno (MB), nella esclusiva disponibilità del resistente ed avrebbe omesso la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, condotta tanto più grave se rapportata all'obbligo di tenuta di tali scritture a far data dal 1° gennaio 2022;

c. avrebbe impedito l'approvvigionamento delle materie prime presso la sede amministrativa e produttiva della società in Onara di Tombolo (Pd);

d. non avrebbe curato il tempestivo rinnovo dei fidi;

e. non avrebbe attivato l'operatività Inbiz di Banca Intesa in favore di esso ricorrente e della dipendente amministrativa Zaminato Maddalena, non comunicandogli altresì le password necessarie per l'accesso alla pec aziendale, a register, ebury;





f. avrebbe agito in situazione di conflitto di interessi nei rapporti intrattenuti con New Logistic srl, di cui il Volpi è socio ed amministratore, sia con riferimento al contratto di sublocazione dell'immobile sito in Cesano Maderno sottoscritto nel 2021, che ha comportato la perdita del deposito cauzionale dell'importo di € 13.506,00, sia con riferimento ai servizi di trasporto e di logistica svolti da New Logistic in favore di Vizeta, essendo sensibilmente aumentati i corrispettivi di tali servizi;

g. avrebbe violato il divieto di concorrenza, consentendo al di lui padre di stipulare un contratto di agenzia con Salemi, così violando l'esclusiva concessa per alcuni territori della Sicilia a Contarino Rappresentanze srl;

h. avrebbe sviato clientela e fornitori di Vizeta in favore di Emmedi Metalli srl, società riconducibile alla famiglia Volpi.

Con riferimento al periculum in mora evidenziava che Daniele Volpi aveva commesso irregolarità via via crescenti e sussisteva il concreto rischio di reiterazione delle condotte illecite.

Veniva nominato il Curatore Speciale della società Vizeta srl, il quale si costituiva, riservandosi di sviluppare le proprie difese processuali all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con l'amministratore Volpi ed evidenziava, in caso di accoglimento del ricorso, la potenziale situazione di stallo della società, in ragione dell'accesa situazione di conflittualità esistente tra soci paritetici e il prospettico rischio di impossibilità per l'assemblea di nominare un nuovo amministratore, integrante causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 3 cc.

All'ultima udienza di discussione, aderiva alle conclusioni del ricorrente.

Si costituiva anche il resistente Daniele Volpi, il quale evidenziava l'insussistenza del fumus boni iuris, prendendo specificamente posizione sugli addebiti rivoltigli come segue:

- l'assemblea dei soci del 13.11.2021 aveva nominato quali co-amministratori, con poteri disgiunti e congiunti per determinate operazioni i signori Volpi e Zullian sino al 31.3.2021; non essendo stato costituito alcun Consiglio di Amministrazione, una volta scaduto il termine, non avrebbe trovato applicazione l'istituto della prorogatio, ma vi sarebbe stata una reviviscenza dell'organo gestorio unipersonale;





- la società a giugno 2022 si era dotata delle scritture contabili ausiliarie di magazzino ed inoltre in data 22.7.2022 l'assemblea aveva approvato il bilancio, senza che il socio Zulian esprimesse alcuna doglianza sull'inventario di magazzino;
- i fidi erano stati regolarmente rinnovati;
- i canoni di sublocazione relativi all'immobile di Cesano Maderno sono di importo inferiore a quello in precedenza pagato da Vizeta, il deposito cauzionale è stato restituito e i costi di trasporto e logistica sono rimasti inalterati;
- escludeva di aver posto in essere attività di concorrenza sleale, predicando la propria estraneità alla compagine sociale e alla gestione di Emmedi e ai rapporti con l'agente Salemi, curati da Franco Volpi.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso avverso.

Il ricorrente allegava, nel corso del giudizio, ulteriori condotte illecite

Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.

Il Curatore ha, dedotto preliminarmente l'inutilità di un provvedimento di revoca dell'amministratore, atteso che verosimilmente l'assemblea non sarebbe in grado di deliberare la nomina di un nuovo amministratore e ciò integrerebbe una prospettica impossibilità di funzionamento dell'assemblea rilevante come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 3 cc

Tuttavia, non risultando pendente alcun procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla declaratoria dello stato di scioglimento della società, né avendo fatto iscrivere l'amministratore lo stato di scioglimento al Registro Imprese, non si pone alcuna questione in termini di ammissibilità del ricorso, potendo essere delibata nel merito la domanda di revoca dell'amministratore cui siano addebitabili illeciti gestori forieri di pregiudizio per la società, come del resto precisa lo stesso Curatore nella propria memoria integrativa, né in questa sede può essere effettuato un accertamento incidentale di scioglimento della società, difettando l'attualità dei presupposti .

Peraltro, l'argomentare del Curatore speciale non convince, perché condurrebbe al paradossale risultato di consentire all'amministratore unico di srl in cui vi siano due soci paritetici in situazione di grave conflitto, di agire legibus solutus, anche in pregiudizio dell'interesse sociale, purché la società non incorra in una causa di scioglimento.



Lo scenario prospettato dal Curatore speciale è, infine, del tutto ipotetico e comunque espressamente contemplato dalle parti nella lettera di intenti di data 13.11.2021 nell'eventualità non fosse approvato il progetto di scissione (doc. 3 fasc. resistente); l'intervenuta approvazione del bilancio sociale della società relativo all'esercizio 2021 comprova, al contrario, il pieno funzionamento dell'organo assembleare in relazione all'approvazione di un atto essenziale per la vita sociale.

Si può, infatti, ritenere plausibile, sulla base delle risultanze acquisite e tenuto conto della natura sommaria del giudizio cautelare, la fondatezza dei seguenti addebiti:

1) ILLEGITTIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DI DANIELE VOLPI
QUALE A.U. DELLA SOCIETÀ

L'art. 2475, co. 3, c.c. prevede modelli gestori alternativi a quello collegiale e demanda all'atto costitutivo la previsione dell'affidamento della gestione a più soggetti in via disgiuntiva e/o congiuntiva tra loro, trasponendo anche alle srl il modello gestorio che storicamente conforma l'organo di amministrazione delle società di persone.

Nel caso di specie, lo statuto di Vizeta contempla espressamente la possibilità di più soggetti cui affidare la gestione in via disgiuntiva e/o congiuntiva (cfr. artt. 11.1 e 11.2).

L'assemblea dei soci del 13.11.2021 ha nominato il socio Zulian quale co-amministratore di Vizeta fino ad allora amministrata dall'A.U. Volpi e ha previsto che l'organo amministrativo così costituito sarebbe rimasto in carica sino al 31 marzo 2022.

Occorre altresì considerare che le parti avevano stipulato, contestualmente alla nomina del ricorrente Zullian, una lettera di intenti per porre fine ai dissidi già allora insorti e fissato il termine del 31 marzo per dare attuazione al progetto di scissione ivi delineato (doc. 3 fasc. resistente Volpi).

Al punto A n. 3 della lettera di intenti era espressamente prevista la nomina a tempo determinato fino al 31.3.2022 di entrambi gli amministratori e, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti alle lettere A e B entro il medesimo termine, il Volpi avrebbe dovuto dimettersi da amministratore o, nel caso non avesse rassegnato le dimissioni, l'assemblea avrebbe dovuto revocarlo e provvedere alla nomina di un amministratore di comune fiducia o, nell'ipotesi di mancato accordo, deliberare lo scioglimento della società.

Dal tenore del verbale assembleare si evince che volontà dei soci fosse quella di sostituire l'organo amministrativo unipersonale con uno pluripersonale non collegiale,





destinato a rimanere in carica a tempo determinato sino al 31.3.2022, in conformità all'art.12.1 dello Statuto secondo cui gli amministratori restano in carica "per il tempo determinato dai soci al momento della nomina".

Alla scadenza del termine fissato dall'assemblea, l'organo gestorio, pur se cessato, doveva rimanere in carica fino alla nomina dei nuovi amministratori, conformemente a quanto disposto dall'art. 12.3.1 dello Statuto, che recita "la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito".

La previsione statutaria costituisce espressione del generale principio della *prorogatio* finalizzato a salvaguardare la continuità della gestione sociale.

L'interpretazione offerta dal resistente Volpi, secondo il quale alla scadenza del termine sarebbe rivissuto l'organo gestorio unipersonale, non trova alcun addentellato né nel verbale assembleare, né nella lettera di intenti, essendo chiaro l'intendimento di Zulian e Volpi di dare attuazione al progetto di scissione o, in caso contrario, di revocare il Volpi dalla carica.

La tesi di parte resistente, secondo il quale alla scadenza del termine sarebbe cessato il solo Zulian, è, inoltre, contraria alla previsione statutaria contenuta nell'art. 12.3.4 che estende espressamente la clausola *simul stabunt simul cadent* anche al caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale. Vi si legge, infatti, che "*Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione*".

Ancora va rammentato che il Volpi, a seguito dell'autoproclamazione quale A.U., aveva revocato al sig. Zulian e all'impiegata amministrativa di Onara Maddalena Zaminato l'operatività on line sui conti correnti della società, impedendogli di verificare incassi e provvedere a pagamenti, ad es. dei canoni del contratto di locazione di cui infra.

La condotta del Volpi, oltre a costituire di per sé grave violazione dello Statuto e a risultare non conforme a quanto deliberato dall'assemblea, deve essere considerata unitariamente rispetto agli altri illeciti commessi dal Volpi e di seguito descritti.





2) MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SEDE DI ONARA E CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ

Il resistente Volpi non ha fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine al mancato pagamento dei canoni relativi all'immobile di Onara, non avendo in alcun modo dimostrato che vi sia stato un blocco nell'operatività dei conti correnti intestati alla società.

Inoltre, il mancato riscontro alle comunicazioni di cui ai docc. 52,53,54 e 56 e la mancata costituzione nel procedimento di convalida di sfratto non risultano in alcun modo giustificati e depongono per la mala fede del Volpi.

Anzi lo stesso resistente nelle proprie difese ha evidenziato il positivo andamento dell'attività sociale, come risulta dal bilancio 2021, che ha visto un incremento di fatturato, né sono emersi indicatori successivi di segno contrario, sicché il mancato pagamento dei canoni e la scelta di non costituirsi in giudizio non sono state necessitate da difficoltà economico-finanziarie.

Ed invero, l'amministratore ha pagato i canoni arretrati (ma non le spese) presumibilmente lo stesso giorno della notificazione dell'intimazione di sfratto, senza tuttavia costituirsi in giudizio: se l'agire dell'amministratore fosse stato improntato a diligenza, egli si sarebbe costituito in giudizio e si sarebbe opposto allo sfratto.

Con la tardiva proposizione di appello avanti alla Corte di Appello di Venezia avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto l'amministratore ha, allo stato evitato, i danni derivanti dalla fissazione di termine per il rilascio contenuta nell'ordinanza impugnata, in forza della quale la società avrebbe dovuto sopportare le spese per lo sgombero dell'immobile e reperire altra sede per lo svolgimento della propria attività produttiva.

La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza di data 07.10.2022, ha, infatti, disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto pronunciata dal Tribunale di Padova in data 09.08.2022.

Tuttavia, la società è esposta ad un esito incerto dell'Appello – la stessa Corte ha specificato nella propria ordinanza che vanno approfonditi alcuni aspetti relativi alla persistenza della morosità- che non avrebbe avuto ragione di essere se





l'amministratore avesse pagato tempestivamente i canoni o avesse poi pagato anche le spese del giudizio.

Preme, peraltro, evidenziare che il pagamento tardivo dei canoni e la proposizione dell'appello costituiscono rimedi postumi all'originaria inerzia dell'amministratore, significativamente posti in essere solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

3) VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CONCORRENZA

Dagli atti di causa risulta che Vizeta aveva stipulato per tutte le province della Sicilia, ad esclusione di Trapani e Palermo, contratto di agenzia esclusivo con il sig. Nunzio Contarino (doc. 33 fasc. ricorrente) e che Emmedi Metalli, per il tramite del sig. Franco Volpi, padre dell'odierno resistente, ha conferito incarico di agenzia al sig. Salemi (doc. 31), dirottando gli ordini da Vizeta a Emmedi Metalli. Risulta dal suddetto documento che il sig. Salemi sia stato inserito in anagrafica Vizeta da parte della dipendente Michela Cecchinato come nuovo procacciatore della Sicilia. Gli ordini dei clienti Unitermo e ClimasolSERVICE, menzionati nel doc. 31 fasc. ricorrente, sono stati cancellati dal server di Vizeta e sviati in favore di Emmedi Metalli; tali clienti hanno la propria sede legale rispettivamente a Messina e Catania, province entrambe coperte dall'esclusiva di Rappresentanze Contarino srl.

Vizeta si trova pertanto esposta a potenziali richieste risarcitorie per inadempimento agli obblighi di cui all'art. 3 del contratto di agenzia da parte di Contarino Rappresentanze srl, già preannunciate dallo stesso a mezzo mail (doc. 32 fasc. ricorrente).

La difesa del Volpi si limita ad escludere che la vicenda possa essergli in alcun modo attribuita.

Ed invero, lo stesso Volpi non ha offerto alcun riscontro alle richieste di chiarimento inviategli dallo stesso Zulian in data 21.1.2022 e 25.1.2022, quando ancora era pacificamente co-amministratore della società e in seguito non ha assunto alcuna iniziativa a tutela di Vizeta.

Il comportamento omissivo del Volpi è foriero di danno per la società.

Dai documenti allegati alla memoria autorizzata del ricorrente del 21.9.2022 e dagli ulteriori documenti da 81 a 83 prodotti con nota del 12 ottobre 2022 si ricava che Emmedi svolge una sistematica attività di sviamento di clientela in danno di Vizeta.





Socio unico di Emmedi Metalli ed amministratore unico dal 18.3.2022 è Franco Volpi padre del resistente Daniele Volpi, mentre in precedenza amministratore delegato della società era Manuela Volpi, sorella del resistente e dipendente di Vizeta (doc. 37 fasc. ricorrente). La società ha aperto un'unità locale nello stesso immobile di Cesano Maderno ove è presente l'unità locale di Vizeta e ha variato il proprio oggetto sociale, rendendolo identico a quello di Vizeta.

Il resistente, che predica la propria estraneità a tale compagine sociale, tuttavia, non ha assunto alcuna iniziativa giudiziale nell'interesse di Vizeta, così favorendo la strategia di Emmedi Metalli volta a sottrarre, tramite storno, i clienti di Vizeta e, inoltre, fino a marzo 2022, ha consentito alla sorella, lavoratrice subordinata di Vizeta, di ricoprire la carica di amministratore delegato di Vizeta, in violazione da parte di quest'ultima dell'obbligo di fedeltà.

4) MANCATO APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME

Il ricorrente ha lamentato l'inerzia dell'amministratore Volpi che non ha confermato gli ordini di materiale (segnatamente rame) necessari per la società a svolgere le lavorazioni commissionate dai clienti.

La gravità di tale condotta si apprezza se si pone mente al fatto che gli approvvigionamenti di rame post pandemia devono essere effettuati con notevole anticipo e che le mail inviate al Volpi sia dalla dipendente Cecchinato, che segnalava ancora a giugno 2022 l'impossibilità di dar corso alle lavorazioni in assenza di pianificazione degli ordini di rame, sia dal sig. Zulian ad agosto 2022 non hanno trovato alcun riscontro da parte del resistente Volpi.

È evidente che tale condotta omissiva è generatrice di danno per la società, che senza disporre delle materie prime non può evadere gli ordinativi dei clienti.

5) OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Il ricorrente lamenta una situazione di conflitto di interessi del Volpi, che è socio ed amministratore di New Logistic srl sia con riferimento al contratto di sublocazione, sia con riferimento ai servizi di trasporto e logistica.

L'immobile di Cesano Maderno, di proprietà di CRC srl era condotto in locazione da Vizetasrl.

Tale contratto è stato sostituito da altro contratto stipulato tra CRC e New Logistic in qualità di conduttrice, mentre Vizeta risulta essere sub-conduttrice.





Il Volpi non ha illustrato le ragioni di tali modifiche contrattuali, non ha prodotto il contratto di sublocazione sicchè, anche a parità di canone, non è possibile apprezzare se il contenuto del contratto sia rimasto inalterato e se il canone sia congruo. In ogni caso, Vizeta è venuta a trovarsi in una posizione deteriore, essendo esposta al rischio che New Logistic non paghi i canoni alla locatrice e comunque è destinata a subire le sorti del contratto di locazione tra CRC e New Logistic.

Quanto ai servizi di trasporto e logistica offerti da New Logistic in favore di Vizeta, non risulta essere stato stipulato alcun contratto tra le due società, sicchè i rapporti tra le due società risultano non trasparenti.

Fermo restando che la congruità o meno delle tariffe applicate da New Logistic costituisce un tema che dovrà essere approfondito nel giudizio di merito, dal confronto tra le fatture agli atti riferite al 2021 e quelle riferite al 2022 si apprezza un aumento dei prezzi.

Le ulteriori condotte lamentate da parte ricorrente risultano non più connotate da attualità o comunque non significative.

Conclusivamente dall'esame congiunto degli illeciti sopra esaminati si può trarre il fondato convincimento che il Volpi abbia esautorato illegittimamente il ricorrente Zulian dalla gestione amministrativa al fine di ostacolare in ogni modo l'attività produttiva del sito di Onara, di cui si è sempre occupato il ricorrente Zulian e per raggiungere tale obiettivo ha scientemente omesso il pagamento delle mensilità di canone di locazione, dando causa allo sfratto dell'immobile e ha frapposto impedimenti all'approvvigionamento di materie prime, a tutto vantaggio della società di famiglia Emmedi, a favore della quale è stata sviata parte della clientela.

Conclusivamente, gli addebiti fin qui scrutinati nei confronti di Daniele Volpi integrano gravi irregolarità e sono sintomatici di una gestione sociale nel suo insieme opaca e foriera di danno.

Sussiste anche il periculum in mora, essendo plausibile che il perdurare delle condotte ascritte all'A.U. sia fonte di ulteriore pregiudizio per la società amministrata e di effetti potenzialmente lesivi anche nei confronti dell'altro socio.

Ed invero, il disegno unitario portato avanti dal Volpi di svuotamento di Vizeta induce ad una prognosi sfavorevole circa la reiterazione di condotte similari, tenuto





anche conto che la regolarizzazione di alcune condotte è stata posta in essere solo a seguito dell'instaurazione del presente procedimento.

Trattandosi di provvedimento con natura anticipatoria, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso, revoca Daniele Volpi dalla carica di amministratore unico di Vizeta srl;
- condanna il resistente Volpi alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Zulian e di Vizeta srl, che liquida in € 3.000,00 per compenso in favore di ciascuna parte, € 196,00 per anticipazioni in favore di parte ricorrente, oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, come per legge.

Si comunichi.

Venezia, lì 2.1.2023

Il Giudice
dott.ssa Chiara Campagner

